

TI_GERICHTE 14.2019.202 vom 28. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.202

FR: TI_GERICHTE 14.2019.202 du 28 novembre 2019

IT: TI_GERICHTE 14.2019.202 del 28 novembre 2019

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento o dilazione dei crediti dell'istante durante la causa

Erwägungen

E. 2

dicembre 2013 consid. 6 e 14.2001.79 del 14 novembre 2001 consid. 4/b; Brunner/Boller , op. cit., n. 8 b ad art. 194). b) D'altronde, il creditore che postula l'apertura del fallimento durante una dilazione di pagamento da lui concessa al debitore si espone al rischio di vedersi considerare il proprio comportamento come contraddittorio e quindi manifestamente abusivo, con la conseguenza della reiezione della sua domanda (sentenza del Tribunale federale 5A_506/2009 dell'11 febbraio 2009 consid. 3.6; Brunner /Boller , op. cit., n. 20 ad art. 190; Fink , op. cit. loc. cit).

E. 2.1

In una recente sentenza (14.2018.162 del 14 novembre 2018), la Camera ha statuito, in una causa di fallimento senza preventiva esecuzione, che l'accordo dato dal creditore alla sospensione della procedura di fallimento fino alla data in cui l'escusso si è impegnato a saldare il credito posto in esecuzione è parificabile a una dilazione giusta l'art. 172 n. 3 LEF (consid. 2.2), la quale, se è stata concessa durante la procedura di fallimento, è assimilata a un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell'art. 167 LEF, che giustifica lo stralcio della causa dal ruolo per desistenza (consid. 2.3). Ora, l'art. 194 cpv. 1 LEF non rinvia né all'art. 167 LEF né all'art. 172 n. 3 LEF. La decisione appena citata potrebbe quindi essere rimessa in discussione se ci si attendesse a un'interpretazione letterale dell'art. 194 cpv. 1 LEF (in tal senso per l'art. 167 LEF: Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II,

E. 2.2

Nel caso in esame, si evince dal reclamo (pag. 4) e dalla documentazione allegata (doc. 7) che il saldo delle esecuzioni promosse dall'istante è stato pagato, il 25 ottobre 2018, un giorno dopo la pronuncia del fallimento. Al 4 ottobre 2019 essa aveva sì versato la somma indicata nell'istanza (fr. 101'256.50, v. doc. 8) ma non gli interessi e le spese esecutive. Incombeva così alla reclamante rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF e sopra consid. 2.1/a/aa). Orbene, l'esistenza il 24 ottobre 2019 a suo carico di 20 esecuzioni per fr. 184'276.75, di cui 18 sospese da opposizione, 13 per fr. 86'253.80 in fase di pignoramento e 2 giunte alla comminatoria di fallimento (per fr. 82'929.75 e fr. 359.60) (doc. 12) induce piuttosto a ritenere dubbia la sua solvibilità. La questione può comunque essere lasciata indecisa perché il reclamo va accolto per altri due motivi.

E. 2.3

In effetti, la reclamante allega che le parti, all'udienza del 3 luglio 2019, hanno trovato un'intesa volta a rateare il saldo da lei dovuto entro la fine dell'agosto del 2019. Tale accordo, invero, non è stato verbalizzato. Dallo scambio di messaggi elettronici accluso al reclamo (doc. 3 e 4) si evince però che l'istante ha concesso tempo supplementare alla convenuta per pagare i debiti, tenendo "bloccat[a]" la procedura di fallimento anche dopo il 31 agosto (email 12 settembre 2019 di _____, doc. 3). Apparentemente per un disguido, l'istante ha poi versato l'anticipo senza informare il Pretore della proroga della dilazione. Perlomeno non risulta dalla sentenza impugnata – che si limita a una citazione dell'art. 190 LEF come unica e insufficiente motivazione (v. sentenza della CEF 14.2018.114 del 9 maggio 2019 consid. 2.1) – che tale informazione sia giunta al Pretore, il quale, d'altronde, prescindendo dal riconvocare le parti prima di emettere la decisione, non ha dato l'occasione alla convenuta di eccepire la sospensione accordata dall'istante. Ancorché probabilmente involontario, il comportamento di quest'ultima si rivela nondimeno manifestamente abusivo (v. sopra consid. 2.1/b), ciò che giustifica l'accoglimento del reclamo e la revoca del fallimento.

E. 2.4

Occorre inoltre, per abbondanza, rilevare che dal 3 luglio al 4 ottobre 2019 la reclamante ha pagato all'istante oltre fr. 100'000.– (doc. 8), ossia la quasi integralità del credito, sul mancato pagamento del quale essa aveva fondato l'istanza. Al momento dell'emanazione del giudizio di prima sede – determinante in assenza di fatti nuovi ammissibili giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_354/2016 del 22 novembre 2016 consid. 6.2.1) – non si poteva (più) considerare che la stessa avesse durevolmente sospeso i suoi pagamenti nel senso dell'art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF. Anche per questo motivo il reclamo merita accoglimento.

E. 3

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui tardivi pagamenti hanno reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di

conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 ottobre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della RE 1. III. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.